CAMERA DEI DEPUTATI N. **3184**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOMO, PITTALIS, MATONE, ROSCIOLI

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali

Presentata il 12 novembre 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge interviene sulla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, al fine di ripristinare il periodo di sospensione dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

La disciplina originaria prevedeva, infatti, la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. Tale periodo è stato successivamente ridotto dal 1° al 31 agosto, per effetto della modifica apportata dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dall'anno 2015.

L'intervento normativo proposto è volto a restituire agli operatori della giustizia un arco temporale più adeguato per la gestione della pausa feriale e per l'organizzazione degli adempimenti connessi all'attività processuale, favorendo una più ordinata ripresa delle attività alla conclusione del periodo estivo. La misura intende, altresì, agevolare la programmazione dell'attività professionale e degli uffici, ferma restando l'esigenza di assicurare la trattazione dei procedimenti che, in base alla normativa vigente, non sono soggetti alla sospensione dei termini processuali.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo, che modifica il primo periodo del primo comma del citato articolo 1 della legge n. 742 del 1969, sostituendo le parole: « dal 1° al 31 agosto » con le parole: « dal 1° agosto al 15 settembre ». Restano ferme le altre disposizioni che regolano l'istituto e le relative esclusioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al primo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « dal 1° al 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° agosto al 15 settembre ».

19PDL0223450